

Pubblicato il 19/04/2021

N. 00682/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01146/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2020, proposto da Nikala Associazione Culturale Enogastronomica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Farnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;

Consulenza Aziendale Pmi S.r.l. non costituitosi in giudizio;

*per l'annullamento*

-dell'ordinanza 2020/01387 – 2020/130/00056 adottata dal Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata in data 20.05.2020 e notificata il 16.06.2020, nonché

-degli atti del procedimento VUE 228- 2019 –Comune di Bari a carico di M. L.e Consulenza Aziendale alle PMI s.r.l., originato da verbale di accertamento,

pretesa violazione urbanistica Prot.n.256994 del 20.09.2019, notificato il 16.06.20;

-di ogni atto e provvedimento ad essi presupposto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-con verbale di violazione urbanistico edilizia VUE n. 228-2019 – prot. 256994 del 20.9.2019, è stato accertato il mutamento della destinazione d'uso *“da deposito a locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande”* dell'unità immobiliare sita in Bari al Corso Cavour n. 192, identificata in catasto al fg. 9 particella 549 sub 12, di proprietà della *“Consulenza Aziendale alle P.M.I.”* s.r.l. e condotta in locazione ad uso deposito, giusta contratto registrato con rep. n. 8633 del 7 maggio 2019, dalla signora M. L., rappresentante legale dell'Associazione culturale enogastronomica *“Nikala”*;

-la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha comunicato ai suddetti proprietario e conduttore l'avvio del procedimento volto all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.P.R. 380/01 e alla L.R. Puglia 56/80; la comunicazione non ha avuto riscontro;

-l'ufficio competente ha ritenuto che *“l'utilizzo permanente di un immobile avente destinazione d'uso deposito come circolo privato ovvero pubblico esercizio, in ogni caso destinato alla fruizione e frequentazione continuativa e prolungata da parte di una pluralità di individui configura mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter D.p.r. 380/2001, lo stesso comportando l'assegnazione dell'unità immobiliare a una categoria funzionale incompatibile con quella originaria”*;

-è stato altresì messo in evidenza che “*ai sensi dell’art. 4, comma 3 L.R. Puglia 48/2017 “il mutamento di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d’uso”;*

-ai sensi dell’art. 47 lettera C della L.R. Puglia 5671980 “per il mutamento di destinazione d’uso eseguito in violazione delle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti” è comminata la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 5.000.000 (€ 51,65 - € 2.582, 28);

Premesso, ancora, che:

-sulla scorta delle citate motivazioni, il Dirigente del Settore ha ordinato sia alla proprietaria sia alla conduttrice M. L. il *ripristino* dell’originaria destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita in Bari al Corso Cavour n. 192 e il connesso *divieto di utilizzo* dei locali per lo svolgimento di attività sociali pubbliche o private a pena di irrogazione della sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale e dell’ingiunzione di sgombero; e il pagamento della sanzione pecuniaria di € 700,00 oltre accessori;

Considerato che:

-la ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra citato e gli atti presupposti dei quali lamenta l’illegittimità per violazione degli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 Costituzione; decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, articolo 71;

-l’interessata ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopra citati e l’accertamento del suo diritto in qualità di legale rappresentante della Nikala Associazione Culturale Enogastronomica all’utilizzo dei locali della sede operativa in Bari al Corso Cavour n. 194;

-il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento sottolineando che, nel caso di specie, si è in presenza di un mutamento della destinazione d’uso non ammesso, concretizzatosi in un mutamento di categoria funzionale urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23 ter del d.p.r. 380/2001; un aumento del carico

urbanistico, e l'irrilevanza del riferimento alla legislazione di settore richiamata dalla ricorrente atteso che essa non risulta titolare di alcun riconoscimento del Ministero dell'Interno, come si è potuto accertare dal verbale della Polizia Municipale v.a. 9442 del 3 ottobre 2019, allegato alla nota prot. n. 277060 del 9 ottobre 2019;

-dopo il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni la controversia è passata in decisione alla udienza del 7 aprile 2021, tenutasi in forma telematica;

Ritenuto che:

-il ricorso è fondato e merita accoglimento;

-l'associazione ricorrente è ente di promozione sociale, come si desume dall'atto costitutivo e dallo statuto depositato in atti ed è riconducibile nell'alveo degli enti del cd **terzo settore**, che godono di normativa di protezione speciale, in quanto diretta esplicitazione della libertà costituzionale di associarsi per finalità riconosciute meritevoli di protezione dall'ordinamento giuridico;

- in base all'art. 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, *“Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”*;

- il favor per gli enti di promozione sociale è confermato anche dalla recente giurisprudenza, secondo cui *“per le associazioni di promozione sociale che - come quelle di specie non implicino camuffamento della confessione religiosa, in base all'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”* (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 01/07/2020, n.1269);

-la disposizione sopra citata prevale, in quanto disposizione di carattere speciale, in base a quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi), sulla norma di cui all'art. 23-ter del D.p.r. 380 del 2001, in base alla quale *“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale...”*;

-l'art. 71 del d.lgs. 117 del 2017 prevale, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, anche sulla disposizione della legge regionale pugliese 48/2017, riproduttiva dell'art. 23-ter del D.p.r. 380/2001 in virtù del principio di specialità, e deve dunque trovare applicazione nel caso in esame;

-il diverso profilo messo in evidenza dalla difesa del Comune, della accertata violazione alle disposizioni di cui al d.p.r. 235/2000 e al d.lgs. 287 del 1991 – si veda il verbale della Polizia Municipale del 9 ottobre 2019 - attiene all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, e lascia impregiudicato il potere dell'amministrazione di vigilanza sul rispetto della normativa di settore, a condizione che l'attività in questione si rivolga anche a persone diverse dagli associati ed in forma lucrativa, ma non incide sul diverso aspetto della destinazione d'uso dei locali in cui si esercita l'attività di promozione culturale e sociale dell'associazione ricorrente;

Ritenuto, infine, che:

-il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

-le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il

Comune di Bari al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00 oltre alla rifusione del contributo unificato, e agli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 telematicamente tenutasi, mediante collegamento da remoto, ai sensi del d.l. 137/2020 e con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**